


# **Aggiornamento del PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRB)**

## **"PIANO VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE"**



## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



**Sostenibilità  
in Lombardia**



**Regione  
Lombardia**



Novembre 2021



## A CURA DI:

### **Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima**

Direttore Generale: Mario Nova (fino ad aprile 2021), Dario Fossati (da maggio 2021)

Dirigenti responsabili: Elisabetta Confalonieri, Massimo Leoni, Giorgio Gallina

**Gruppo di lavoro tecnico:** Paola Zerbinati, Silvia Passoni, Michele Bigoni, Alessandro Dacomo, Sergio Varisco, Marina Bellotti, Cosimo Biandolino, Agostina Fistrale, Federico Gaboardi, Clara Gramegna, Roberta Mattiuzzo, Paola Steffan

**Supporto amministrativo:** Marina Pedrazzani, Caterina Dal Bianco

Si ringraziano i colleghi della DG Ambiente e Clima, i colleghi delle altre Direzioni Generali e degli Enti del Sistema Regionale che hanno fornito i contributi sulle parti di competenza

## CON IL SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO DI:

**ARPA Lombardia:** Massimiliano Confalonieri, Rocco Racciatti, Andrea Merri, Francesca Zanini, Maria Teresa Cazzaniga, Sergio Padovani, Emma Porro, Matteo Lombardia, Enrico Zini, Scotto di Marco Elisabetta, Alessia Castoldi, Stefania Turati

**ERSAF:** Stefano Brenna,

### **FLA – Fondazione Lombardia per l'Ambiente**

Donata Balzarolo, Viviana Rocchetti, Martina Penocchio, Riccardo Toloni

**DICA – Politecnico di Milano:** Luca Alberti, Arianna Azzellino, Loris Colombo

## TEAM DI SUPPORTO (RTI):

**ARS ambiente srl:** Giorgio Ghiringhelli, Michele Giavini, Silvia Colombo

**OIKOS progetti srl:** Fausto Brevi, Silvia Malinverno, Letizia Magni, Alice Morleo

**DICA – Politecnico di Milano:** Mario Grosso, Roberto Canziani, Lucia Rigamonti, Elena Sezenna

**TERRARIA srl:** Luisa Geronimi, Alice Bernardoni

**ETRA spa:** Riccardo Venturi



## Indice

Norme Tecniche di Attuazione .....	4
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Capo I – Il piano regionale di bonifica delle aree inquinate.....	4
Capo II – Il Programma regionale di bonifica delle aree inquinate .....	5
Titolo II - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA .....	7
Capo I – Procedimenti di bonifica .....	7
Capo II – Programmazione economico – finanziaria degli interventi .....	9
Titolo III - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO .....	12
Capo I – Inquinamento diffuso .....	12
Capo II – Plume di contaminazione .....	14
Capo II – Gestione delle acque sotterranee emunte.....	15
Titolo IV - PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE E TECNICHE DI BONIFICA .....	16
Capo I – Prevenzione della contaminazione .....	16
Capo II – Tecniche di bonifica .....	17
Titolo V - RIGENERAZIONE DELLE AREE CONTAMINATE.....	18



# PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo I – Il piano regionale di bonifica delle aree inquinate

##### *Art. 1 – Finalità e inquadramento normativo*

1. Il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito Piano di bonifica) ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente, individuando le contaminazioni presenti sul territorio e il conseguente risanamento delle stesse per il recupero socio-economico e territoriale delle aree interessate.
2. Ai sensi dell'art. 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il Piano di bonifica costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti e deve prevedere:
  - a. l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
  - b. l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
  - c. le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
  - d. la stima degli oneri finanziari.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, il Piano di bonifica costituisce parte tematica della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge regionale 26/2003, il Piano di bonifica è costituito dall'Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e dal Programma regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito programma di bonifica) approvato dalla Giunta regionale. Il Piano di bonifica è sottoposto a revisione almeno ogni 6 anni.
5. Il Programma di bonifica individua le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Atto di Indirizzi, che hanno la seguente declinazione:
  - a. definizione delle priorità di intervento regionali e gestione dei procedimenti di bonifica sul territorio;
  - b. rigenerazione delle aree contaminate dismesse, sottoutilizzate e degradate;
  - c. gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
  - d. prevenzione della contaminazione;
  - e. tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento;
  - f. valori di fondo dei suoli.



### *Art. 2 – Effetti delle norme di Piano*

1. Le prescrizioni del Piano di bonifica contenute nelle presenti norme tecniche possiedono carattere vincolante per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati, ove siano dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bonifica.
2. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di bonifica sono verificate e aggiornate ogni 6 anni in relazione allo stato di attuazione delle misure programmate e all'approfondimento del quadro conoscitivo e del monitoraggio.

### *Art. 3 – Strumenti di attuazione del piano*

1. Costituiscono strumenti del Piano di bonifica:
  - a. le deliberazioni di attuazione della normativa in materia di bonifica adottate dalla Giunta regionale in tema di bonifiche, in particolare le linee guida e di indirizzo rivolte agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni di propria competenza;
  - b. le Dgr di programmazione economico-finanziaria;
  - c. il Piano d'intervento per la gestione dell'inquinamento diffuso, parte integrante del Piano di bonifica del suolo e delle acque sotterranee;
  - d. gli accordi di programma di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 26/2003.
2. Il Piano di bonifica e le pianificazioni di seguito indicate devono essere reciprocamente coordinati per gli aspetti d'interesse:
  - a. Piano di gestione delle acque e Piano di bacino
  - b. Piano regionale di tutela delle acque (PTUA);
  - c. Piano territoriale regionale;
  - d. piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e piano territoriale metropolitano (PTM), i quali specificano e articolano i contenuti della riqualificazione ambientale e urbanistica per le aree contaminate, coordinati con gli aspetti paesaggistici;
  - e. piani parco;
  - f. piani di governo del territorio;
  - g. ogni altro strumento di pianificazione territoriale, programmazione e attuazione in grado di incidere sulle attività di bonifica e sulla riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree contaminate.
3. Per la risoluzione di eventuali previsioni difformi, nei suddetti piani e programmi, rispetto al PRB, sarà istituito un tavolo di coordinamento regionale che garantisca l'interpretazione univoca del combinato disposto dei diversi piani.

## **Capo II – Il Programma regionale di bonifica delle aree inquinate**

### *Art. 4– Contenuti del Programma di bonifica*

1. Ai fini della bonifica delle aree inquinate e della loro riqualificazione ambientale e urbanistica, il Programma di bonifica contiene:



- a. lo stato delle conoscenze in materia di bonifiche;
- b. lo stato di attuazione della pianificazione vigente;
- c. lo stato di attuazione della programmazione economico – finanziaria degli interventi di bonifica;
- d. la definizione delle priorità di intervento regionale;
- e. le azioni per il raggiungimento degli Obiettivi di Piano definiti dall’Atto di Indirizzo.

#### *Art. 5 – Elaborati del Programma di bonifica*

1. Il Programma di bonifica è costituito dai seguenti elaborati:
  - a. Relazione generale e suoi allegati tecnici;
  - b. norme tecniche di attuazione e relative appendici;
  - c. cartografia di Piano (tavole);
  - d. rapporto ambientale (VAS);
  - e. studio d’incidenza;
  - f. sintesi non tecnica.

#### *Art. 6 – Varianti del programma di bonifica*

1. Le varianti agli elaborati o alle norme tecniche, che comportano modifiche e integrazioni ai criteri di definizione delle priorità del Programma di bonifica, come fissati nel capitolo 11 della Relazione generale, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS in conformità alle previsioni di cui all’art. 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
2. Le varianti agli elaborati o alle norme tecniche, conseguenti ad approfondimenti o aggiornamenti del quadro conoscitivo che non comportino modifiche e integrazioni ai criteri di definizione delle priorità indicati dal Programma di bonifica, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.
3. Non costituiscono varianti al Programma di bonifica:
  - l’aggiornamento annuale degli elenchi dei siti contaminati e bonificati, pubblicato sul sito web regionale;
  - l’aggiornamento triennale delle priorità di intervento regionali per siti contaminati e potenzialmente contaminati;
  - le misure di gestione elaborate per le singole situazioni di inquinamento diffuso, approvate con approvate con provvedimento della Giunta regionale;
  - le modifiche degli Allegati tecnici alle presenti norme, approvate con decreto del dirigente dell’unità organizzativa regionale competente.

#### *Art. 7 – Attuazione del Programma di bonifica*

1. Il Programma di bonifica persegue obiettivi e definisce misure e azioni alla cui attuazione concorrono la Regione, le Province e Città metropolitana, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi, ARPA, ATS, Enti del SIREG e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di bonifica e di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree contaminate.





2. La verifica di efficacia delle misure e delle azioni del Programma di bonifica e la valutazione del relativo stato di attuazione sono operate mediante il monitoraggio e la predisposizione di indicatori, in coerenza con le previsioni della VAS.
3. Per attuare il coordinamento dei soggetti preposti all'attuazione delle azioni previste dal Programma di bonifica, per procedere al loro adeguamento e per favorire l'attuazione delle stesse nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge, Regione provvede ad istituire il Tavolo tecnico regionale con le Province di cui al successivo art. 9, comma 7.

#### *Art. 8 – Gestione e diffusione delle informazioni*

1. Regione, in collaborazione con ARPA, Province e Città metropolitana di Milano e Comuni, organizza, implementa e aggiorna le informazioni disponibili nella Banca dati AGISCO (Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati).
2. Regione, in collaborazione con ARPA Lombardia, definisce con deliberazione di Giunta regionale le modalità che assicurano l'implementazione e l'aggiornamento della Banca dati AGISCO dei siti da bonificare da parte dei soggetti pubblici e dei soggetti privati a vario titolo coinvolti nel procedimento di bonifica.
3. Regione, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, definisce le modalità che assicurano l'integrazione delle banche dati ambientali secondo criteri di interoperabilità, fruibilità e condivisione delle informazioni.
4. ARPA Lombardia garantisce l'integrazione e l'implementazione tra le diverse basi dati esistenti, regionali e di altri soggetti pubblici, per creare una banca dati idrogeologica e idrochimica unitaria per territorio.
5. Regione, per il tramite degli Enti del SIREG, assicura l'incrocio tra le informazioni derivanti dal MUD e la banca dati AGISCO, relative ai rifiuti prodotti da interventi di bonifica.
6. In aggiornamento dell'Allegato 3 *“Elenchi dei siti bonificati e contaminati”* alla Relazione generale, Regione pubblica annualmente sul sito web regionale l'elenco dei siti bonificati e contaminati.

## **Titolo II - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA**

### **Capo I – Procedimenti di bonifica**

#### *Art. 9 – Siti contaminati e potenzialmente contaminati*

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 30/2006 sono trasferite ai Comuni le competenze amministrative relative ai procedimenti di bonifica inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune.





2. Sono di competenza di Regione i procedimenti di bonifica inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono nel territorio di due o più comuni.
3. Sono di competenza del Ministero della Transizione Ecologica i procedimenti inerenti i siti d'interesse nazionale, ai sensi degli art. 252 e 252 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
4. I Comuni devono comunicare a Regione l'inserimento negli strumenti urbanistici comunali dello stato di classificazione del sito nel procedimento di bonifica, ai sensi dell'art. 21, comma 15 ter della l.r. 26/2003.
5. ARPA Lombardia procede all'elaborazione e all'aggiornamento delle graduatorie dei siti contaminati e potenzialmente contaminati secondo la metodologia SER-APHIM Liv. 1 definita nel PRB.
6. La Giunta regionale valuta e approva con deliberazione le graduatorie finali delle priorità di intervento regionali per i siti contaminati e potenzialmente contaminati, sulla base delle graduatorie proposte da ARPA, di cui al precedente punto 6;
7. Le priorità di intervento regionali così approvate sono aggiornate secondo la metodica SER-APHIM Liv. 1 ogni tre anni e approvate con deliberazione di Giunta regionale.
8. Regione Lombardia informa le Amministrazioni comunali e Provinciali dell'inserimento dei siti tra le priorità di intervento regionali e monitora lo stato dei procedimenti di bonifica di competenza comunale.
9. Per l'attuazione degli obiettivi definiti dal PRB, Regione Lombardia istituisce un Tavolo permanente di confronto con Province e Città Metropolitana di Milano, ANCI, ARPA, con la partecipazione degli Enti del SIREG, finalizzato a garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure degli EE.LL. e di controllo sul territorio, le proposte regolamentari e di definizione di linee guida in materia di bonifiche.
10. Le discariche, autorizzate, cessate, ante norma e abusive rientrano nell'applicazione dei disposti dell'art. 17 ter della l.r. 26/2003 e relativi criteri metodologici. Tali discariche sono incluse in procedimento di bonifica esclusivamente in presenza di accertamento della contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee.
11. Per i siti di discarica inseriti nei precedenti atti di pianificazione regionale in materia di bonifiche, Regione provvede alla verifica dell'effettiva potenziale contaminazione ai sensi del Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, per il tramite degli Enti locali e del SIREG, ai fini di quanto dettato dal precedente comma 8.
12. Entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui al precedente comma 5, i Comuni nel cui territorio ricadono siti con procedimento sospeso, comunicano alla Regione le azioni assunte o che intendono assumere per la ripresa del procedimento, in conformità alle previsioni legge.



## Capo II – Programmazione economico – finanziaria degli interventi

### *Art. 10 – Interventi ammessi a finanziamento regionale*

1. Sono ammissibili a finanziamento regionale:
  - gli interventi definiti nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati e potenzialmente contaminati, realizzati d'ufficio dal Comune secondo l'art. 21 della l.r. 26/2003, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensivi di attività di caratterizzazione, elaborazione di analisi di rischio sito specifica, interventi di messa in sicurezza (emergenza, operative, permanenti), interventi di bonifica, monitoraggi post analisi di rischio e relative progettazioni;
  - le attività definite nei programmi di intervento per la definizione dei plume di contaminazione e dell'inquinamento diffuso di cui al successivo art. 12, realizzate da Province e Città Metropolitana;
  - le misure di intervento definite nei tavoli tecnici di coordinamento regionale per la gestione dell'inquinamento diffuso di cui al successivo art. 18.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'approvazione di deliberazione di programmazione economico – finanziaria.

### *Art. 11 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per i siti contaminati e potenzialmente contaminati*

1. Per i siti contaminati e potenzialmente contaminati, gli interventi ammessi a finanziamento regionale sono definiti sulla base delle graduatorie di cui agli Allegati 9 e 10 alla Relazione generale, aggiornate a cadenza triennale, nonché dalla verifica:
  - del rispetto delle condizioni per l'accesso ai contributi regionali previste dalle norme regolamentari regionali;
  - della fattibilità economica degli interventi rispetto alle previsioni del bilancio regionale.
2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1, sono ritenuti prioritari gli interventi:
  - sui siti contaminati o potenzialmente contaminati di proprietà o gestione regionale,
  - siti con procedimento di bonifica di competenza regionale ai sensi della l.r. 30/2006 o di competenza nazionale ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006;
  - siti contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di procedura di infrazione comunitaria;
  - siti contaminati con interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa avviati, qualora a seguito dell'abbandono da parte del soggetto obbligato o interessato sia necessario assicurare continuità agli interventi;
  - siti contaminati o potenzialmente contaminati con interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque sotterranee in atto o da attuare;
  - siti contaminati che ricadano negli areali ad inquinamento diffuso perimetrati con deliberazione di giunta regionale di approvazione delle misure di gestione dell'inquinamento diffuso;
  - siti contaminati che ricadano negli areali della rigenerazione definiti nel Piano Territoriale



Regionale – PTR.

3. I criteri di priorità non si applicano qualora sia necessario procedere a interventi di messa in sicurezza d'emergenza, ai sensi degli articoli 9, comma 3 e art. 12, comma 9 del regolamento regionale 2/2012, che devono essere eseguiti prontamente per limitare la diffusione della contaminazione e rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini.
4. L'elenco dei siti contaminati e potenzialmente contaminati ammessi a finanziamento è allegato alla deliberazione di programmazione economico – finanziaria che riporta gli esiti delle istruttorie regionali alle istanze comunali di finanziamento.
5. Regione Lombardia, con il supporto di ARPA Lombardia, applica la procedura SER-APHIM - Livello 1 anche a eventuali nuovi siti contaminati e potenzialmente contaminati emersi sul territorio successivamente alla pubblicazione dei siti prioritari di cui agli Allegati 9 e 10.
6. Regione assume come priorità il completamento degli interventi di bonifica già finanziati in precedenti programmi economico-finanziari regionali e non ultimati.

*Art. 12 – Programmazione economico – finanziaria degli interventi per la contaminazione delle acque sotterranee*

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 244, compete alle Province e alla Città Metropolitana l'individuazione del responsabile della contaminazione, anche attraverso la ricerca delle potenziali sorgenti di contaminazione e la definizione dei plumes delle acque sotterranee.
2. Le Province, in collaborazione con ARPA Lombardia, presentano alla Regione e per conoscenza ai Comuni interessati, entro sei mesi dall'approvazione del presente Programma, i programmi d'intervento per la definizione dei plumes di contaminazione e degli areali potenzialmente interessati da inquinamento diffuso delle acque sotterranee, sulla base delle indicazioni di cui al Capitolo 14 della Relazione generale.
3. Regione procede all'istruttoria delle istanze di finanziamento pervenute nel rispetto dei criteri definiti al Capitolo 14 della Relazione Generale, dando comunicazione degli esiti istruttori alle Province interessate.
4. Entro un anno dall'approvazione del presente Programma, Regione Lombardia approva, con deliberazione, la prima programmazione economico-finanziaria a favore di Province e Città metropolitana per l'attuazione dei programmi di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione e degli areali potenzialmente interessati da inquinamento diffuso delle acque sotterranee.
5. Le successive programmazioni economico-finanziarie dei programmi di intervento sono approvate ogni tre anni con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle ulteriori istanze provinciali pervenute.
6. Le Province e Città Metropolitana, in collaborazione con i competenti dipartimenti ARPA, attuano i programmi d'intervento per la definizione dei plumes di contaminazione e degli areali



potenzialmente interessati da inquinamento diffuso e ne comunicano i risultati a Regione e ai Comuni interessati. La relazione finale prodotta deve avere i contenuti minimi definiti dal paragrafo 15.5 della Relazione Generale.

7. Ai fini dell'attuazione dei programmi triennali di cui ai precedenti commi, Province e Città Metropolitana di Milano possono avvalersi dell'eventuale supporto degli Enti SIREG, secondo modalità procedurali che saranno da definire con Regione Lombardia.
8. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono definite con deliberazione di Giunta regionale.

#### *Art. 13 – Task Force bonifiche*

1. Regione garantisce l'istituzione presso gli Enti del SIREG di una Task force Bonifiche a supporto di Regione per gli interventi ex officio di caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica/messa in sicurezza di siti contaminati e potenzialmente contaminati, per i procedimenti di bonifica in aree pubbliche regionali, in sostituzione e in danno ai soggetti obbligati/interessati inadempienti e per interventi in sostituzione dei Comuni inadempienti.
2. I Comuni con meno di 20.000 abitanti possono fare richiesta a Regione per attivare la Task Force per la gestione diretta degli interventi ex-officio, per importi stimati superiori a euro 1.000.000,00 sia per interventi di bonifica che per gli interventi previsti dagli artt. 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2006. Ai fini dell'accesso a tale supporto il Comune dovrà dichiarare di non aver a disposizione le competenze tecnico-amministrative per la gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi di bonifica. Restano in capo al Comune le procedure amministrative per la sostituzione in danno ai soggetti obbligati e le relative azioni di rivalsa.
3. Per tutti i Comuni, la task force potrà fornire, a seguito di specifico quesito, supporto amministrativo per la gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi di bonifica.
4. Alla task force possono, inoltre, essere assegnati da Regione gli interventi a gestione diretta di cui al D.M. 269 del 29.12.2020 e a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi al Programma Nazionale di Finanziamento degli Interventi di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Orfani.
5. La task force, su richiesta di Regione Lombardia, potrà essere attivata anche per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento per plume e inquinamento diffuso di cui al precedente art. 12.

#### *Art. 14 – Azioni di rivalsa*

1. I soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti pubblici per l'esecuzione di interventi in sostituzione e in danno ai soggetti obbligati/interessati inadempienti devono avviare le azioni di rivalsa per il recupero delle risorse pubbliche sostenute.
2. I soggetti pubblici di cui al precedente comma devono comunicare a Regione annualmente lo stato di attuazione delle attività di rivalsa.



3. La Regione, su richiesta dei soggetti pubblici beneficiari, fornisce indicazioni di carattere amministrativo e giuridico per l'espletamento delle azioni di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato/interessato all'esecuzione delle attività di bonifica/messa in sicurezza.

### **Titolo III - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO**

#### **Capo I – Inquinamento diffuso**

##### *Art. 15 – Campo di applicazione*

1. Ai fini della programmazione regionale, l'inquinamento diffuso, di cui al capitolo 14 della Relazione Generale, è definito come la contaminazione e/o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali quali suolo, sottosuolo, acque sotterranee, determinate da fonti diffuse, ovvero non ascrivibili a una o più sorgenti puntuali.
2. La definizione di cui al precedente comma comprende le contaminazioni da sorgenti diffuse e le contaminazioni storiche di ampia estensione, il cui singolo contributo non è più individuabile, ovvero determinate dall'utilizzo di prodotti di largo consumo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del PRB, per le acque sotterranee, le problematiche di inquinamento diffuso da nitrati e da prodotti fitosanitari di origine agricola, soggetti a specifica disciplina di settore.

##### *Art. 16 – Competenze, ruoli e procedimenti*

1. Ai sensi dell'art. 239, comma 3 del D.Lgs 152/2006, la competenza in materia di inquinamento diffuso è della Regione, che gestisce le procedure in coordinamento con i soggetti pubblici interessati e in coerenza con le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Le situazioni di inquinamento diffuso per le acque sotterranee sono gestite in conformità al Piano di intervento per la gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, capitolo 14 della Relazione generale e relativo protocollo operativo di cui all'Allegato 12 "Protocollo operativo per la gestione dei casi d'inquinamento diffuso".
3. La Provincia o Città Metropolitana nel cui territorio insiste una situazione di presunto inquinamento diffuso delle acque sotterranee, in accordo con ARPA Lombardia, predispone istanza a Regione per l'attivazione della procedura di cui al precedente art. 12, comma 2.
4. L'istanza deve comprendere:
  - lo stato conoscitivo, con l'indicazione degli acquiferi interessati, della tipologia di contaminanti riscontrata, del periodo cui si riferiscono i dati e delle fonti di informazione;
  - la prima stima dell'areale della contaminazione, con l'individuazione cartografica e la identificazione dei principali bersagli della contaminazione;



- la possibile origine della contaminazione,
  - lo screening preliminare dell'eventuale rischio sanitario, come da allegato 14 alla Relazione Generale,
  - la proposta di implementazione di una rete di monitoraggio e stima dei relativi costi da sostenere per le indagini ambientali preliminari alle successive fasi d'intervento, eventualmente articolata su più anni
5. Regione valuta la sussistenza dei requisiti definiti nel capitolo 15 della Relazione Generale al fine di includere nelle priorità regionali l'area potenzialmente interessata da inquinamento diffuso. Completata l'istruttoria di cui al precedente comma, Regione procede ai sensi dell'art. 12.
  6. Ai fini di cui al comma 1 e per la gestione di ogni singola situazione di inquinamento diffuso, inclusa nelle priorità di intervento regionali, è istituito, con decreto regionale, un Tavolo tecnico di coordinamento regionale, comprendente i rappresentanti delle Direzioni generali regionali interessate, degli Enti locali, degli Enti di controllo e di ulteriori Enti con competenze specifiche attinenti alla situazione riscontrata, nonché di ulteriori soggetti coinvolti nella problematica.
  7. Compete al Tavolo tecnico l'attuazione della procedura definita dal Protocollo Operativo, Allegato 12 alla Relazione generale.
  8. La procedura definita dal Protocollo Operativo può essere applicata anche alla gestione di situazioni di inquinamento di aree vaste, anche derivanti da fonti puntuali, se la molteplicità dei soggetti pubblici e privati interessati comporta un continuo coordinamento dell'attività dei soggetti stessi.

#### *Art. 17 - Misure di gestione delle situazioni di inquinamento diffuso*

1. Il Tavolo tecnico di coordinamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 16, a conclusione delle attività definite dal Protocollo operativo, propone a Regione le Misure di gestione della specifica situazione di inquinamento diffuso.
2. Regione approva con deliberazione di giunta regionale le Misure di cui al precedente comma 1, predisposte secondo le modalità definite al cap. 15 della Relazione generale, che includono la proposta di perimetrazione dell'areale interessato da inquinamento diffuso e i range di Valori di Fondo Antropico (VFA) per i parametri considerati.
3. Regione può motivatamente fissare, con la deliberazione di cui al comma 2, Concentrazioni di Riferimento per la Bonifica (CRB) più restrittive rispetto ai range di VFA individuati, in caso di rischio potenziale non trascurabile.
4. In assenza di CRB, i range di VFA rappresentano le forchette entro le quali i Comuni potranno valutare, per i parametri interessati, i nuovi valori di riferimento per la bonifica in sostituzione delle CSC per le acque sotterranee, in accordo con il competente Dipartimento di Arpa Lombardia e con ATS.
5. L'attuazione delle Misure di gestione e l'andamento della contaminazione sono monitorati tramite convocazione annuale del Tavolo tecnico, gestito dalla Provincia o dalla Regione a seconda della



complessità della situazione.

6. L'aggiornamento delle Misure di Gestione avviene ogni 6 anni sulla base dell'analisi dei dati di monitoraggio ed eventualmente dell'aggiornamento della modellazione.
7. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono indicate le cautele e le modalità da considerare nell'ambito del rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di prelievi delle acque sotterranee e di opere che interferiscono con le acque stesse.

#### *Art. 18 - Rapporti tra la disciplina per l'inquinamento diffuso e i procedimenti ordinari di bonifica*

1. Eventuali sorgenti puntuali di contaminazione riconosciute, anche in corrispondenza di aree interessate da inquinamento diffuso, sono gestite in conformità alle procedure previste dal Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/2006, come procedimenti amministrativi di bonifica.
2. I Comuni aggiornano annualmente i partecipanti al Tavolo Tecnico sullo stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi di bonifica che ricadono in aree perimetrate per l'inquinamento diffuso delle acque sotterranee.
3. Qualora a seguito dell'attivazione del Tavolo tecnico di cui al comma 6 dell'art. 16 siano individuate una o più sorgenti di contaminazione in atto, oltre all'attivazione del procedimento di bonifica ex art. 242, devono essere avviate le procedure ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 propedeutiche alle azioni di rivalsa a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento per il recupero delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione per gli interventi attuati in via sostitutiva.
4. Tutte le attività di caratterizzazione/indagine ambientale, messa in sicurezza, risanamento e bonifica, finanziate con risorse pubbliche nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui al comma 6 dell'art. 16 possono essere oggetto di rivalsa nei confronti degli eventuali soggetti individuati come responsabili dell'inquinamento, ai sensi della vigente normativa.

### **Capo II – Plume di contaminazione**

#### *Art. 19 - Attività di indagine dei plume di inquinamento*

1. In presenza di plume di contaminazione individuati ai sensi dell'art. 12, devono essere applicati i disposti del Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 30/2006 con l'attivazione di procedimenti di bonifica relativi alle singole sorgenti di contaminazione.
2. Per le situazioni di cui al precedente comma 1, le attività da attuare al di fuori del sito sorgente di contaminazione, quali indagini e monitoraggi, valutazione dei rischi per la popolazione, bonifica e risanamento da attivare negli areali interessati dal plume, saranno eseguite garantendo la copertura finanziaria da parte dei soggetti responsabili, salvo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di agire in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti.





3. Qualora la complessità della situazione (pluralità di soggetti responsabili, pluralità di comuni interessati) renda necessaria una gestione omogenea e il coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la gestione delle problematiche connesse alla presenza di uno o più plume di contaminazione può seguire la procedura definita dal Protocollo Operativo di cui al precedente art. 16.
4. Qualora nell'ambito dell'attività di indagine provinciale per la definizione dei plume di inquinamento delle acque sotterranee e delle relative sorgenti di contaminazione, si riscontri una contaminazione ascrivibile alla definizione data di inquinamento diffuso, di cui al precedente Capo I, la Provincia attiva le procedure definite all'art. 16, comma 3.

### **Capo III – Gestione delle acque sotterranee emunte**

#### *Art. 20 – Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza d'emergenza*

1. Nei casi in cui siano realizzati interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque sotterranee tramite emungimento, l'eventuale scarico delle acque emunte deve essere autorizzato a norma di legge, nel rispetto dei disposti dell'art. 243 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. In caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di riuso delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del D.Lgs. 152/2006.
3. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nel caso di immissione delle acque sotterranee emunte nella rete fognaria, l'istanza di autorizzazione allo scarico e la comunicazione di cui all'art. 242, comma 3 del d.lgs. 152/2006 trasmessa anche all'ufficio d'ambito e al gestore del servizio idrico integrato, riportano la motivazione tecnico-economiche dell'impossibilità di immettere le acque stesse in diverso recapito.
4. Nell'autorizzazione allo scarico in fognatura, l'ufficio d'ambito può definire le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema di fognatura e depurazione.
5. Data la natura emergenziale degli interventi, entro quattro anni dall'avvio dell'emungimento in funzione di messa in sicurezza di emergenza, deve essere presentato il progetto di bonifica o messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee.

#### *Art. 21– Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica*

1. Gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee sono autorizzati nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e l'approvazione sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico, in conformità alle previsioni di cui all'art. 243 dello stesso decreto.
2. In caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità



tecnica di riuso delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del D.Lgs. 152/2006.

3. Nel caso di richiesta di immissione delle acque sotterranee emunte nella rete fognaria, il soggetto interessato al procedimento di bonifica deve motivare sotto il profilo tecnico-economico l'impossibilità di diverso recapito.
4. L'approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa ricomprende le prescrizioni indicate dall'ufficio d'ambito necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema di fognatura e depurazione.
5. L'autorizzazione, relativamente all'immissione delle acque sotterranee emunte in corpo idrico superficiale o nella rete fognaria, contiene le prescrizioni necessarie a garantire l'effettiva riduzione della massa delle sostanze scaricate e il relativo controllo, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 243, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché la verifica della compatibilità dello scarico nel corpo idrico ricettore con gli obiettivi di qualità dello stesso.

## **Titolo IV - PREVENZIONE DELLA CONTAMINAZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA**

### **INTERVENTI DI BONIFICA**

#### **Capo I – Prevenzione della contaminazione**

##### *Art. 22 – Prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali*

1. Per le opere e i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) / Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, le Autorità competenti, come individuate dalla l.r. 5/2010, valutano anche gli aspetti legati alla prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, garantendo la realizzazione di misure di prevenzione di nuovi inquinamenti.
2. Per l'attuazione del precedente comma 1, Regione definisce gli indirizzi affinché, per determinate categorie progettuali assoggettate a procedure di VIA/PAUR, le Autorità competenti garantiscano a tutela delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, la realizzazione di specifici monitoraggi delle matrici ambientali interessate.
3. Regione, in conformità alla legislazione vigente in materia, definisce, anche nell'ambito del recepimento delle BAT conclusioni, gli indirizzi affinché il rilascio, il riesame con valenza di rinnovo e il riesame delle AIA – Autorizzazioni Integrali Ambientali per le attività potenzialmente contaminanti siano improntati alla prevenzione della contaminazione di terreni e acque sotterranee e alla sua tempestiva rilevazione, anche attraverso la realizzazione di specifici monitoraggi delle matrici ambientali interessate.



4. Regione, in conformità alla legislazione vigente in materia, potrà definire gli indirizzi affinché il rilascio e il rinnovo di altre Autorizzazioni Ambientali non AIA per le attività potenzialmente contaminanti siano improntati alla prevenzione della contaminazione di terreni e acque sotterranee e alla sua tempestiva rilevazione, anche attraverso la realizzazione di specifici monitoraggi delle matrici ambientali interessate.

#### *Art. 23 – Aree protette*

1. Per i siti contaminati che ricadono in elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, all'approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa e/o permanente, possono essere motivatamente individuati obiettivi di bonifica più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, per garantire il ripristino di condizioni di naturalità dell'area contaminata, fermo restando la compatibilità degli obiettivi stessi con l'uso delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.
2. Nel caso di siti contaminati ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro dei siti di Rete Natura 2000, l'Autorità procedente effettua la valutazione d'incidenza per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza.
3. La gestione delle aree bonificate ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1, nel caso la bonifica sia stata oggetto di finanziamento regionale e le aree acquisite al patrimonio pubblico, può essere conferita agli Enti gestori delle aree protette, se il conferimento aggiunge valore alle aree stesse e previo accordo con il Comune interessato.

#### *Art. 24 - Trasformazioni territoriali*

1. Regione promuove la definizione delle casistiche e delle modalità per le quali si ritiene necessaria l'esecuzione di indagini preliminari volte all'individuazione precoce di situazioni di potenziale contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee (quali a titolo esemplificativo cambio di destinazione d'uso; modifica funzionale dell'area).

### **Capo II – Tecniche di bonifica**

#### *Art. 25 – Promozione di tecnologie sostenibili di bonifiche*

1. Regione favorisce e promuove il ricorso a tecniche di bonifica e soluzioni in grado di minimizzare l'impatto sull'ambiente e di limitare pertanto anche la produzione di rifiuti, favorendo in particolare il trattamento *in situ* di terreni e acque di falda contaminati.
2. Per i siti contaminati, il proponente gli interventi di bonifica/messa in sicurezza provvede ad aggiornare la Banca dati AGISCO con le informazioni sulle tecnologie adottate, secondo le modalità indicate dal provvedimento di cui al comma 3, art. 8.
3. Le informazioni relative alle tecnologie utilizzate sul territorio regionale sono raccolte nel rapporto di monitoraggio triennale del PRGR/PRB.



4. Regione favorisce, in particolare nei siti da bonificare di competenza regionale, attività di ricerca e sperimentazioni a scala pilota di tecnologie sostenibili di bonifica. Tali attività sono limitate e circoscritte a porzioni dell'area contaminata, fermo restando l'accertamento preventivo di eventuali cause ostative alla sperimentazione stessa, sotto i profili della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
5. Regione promuove il ricorso a tecnologie di bonifica a basso impatto ambientale nell'attuazione degli interventi realizzati d'ufficio a valere su risorse pubbliche.

## **Titolo V - RIGENERAZIONE DELLE AREE CONTAMINATE**

### *Art. 26 – Promozione della riqualificazione di siti contaminati*

1. Regione promuove, in conformità alla l.r. 12 del 2005 e ss.mm.ii., contestualmente alle attività di bonifica, la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate inserite negli areali della rigenerazione nel PTR regionale.
2. Negli ambiti della rigenerazione su cui insistono aree soggette a procedimenti di bonifica, Regione supporta le Amministrazioni Comunali nei processi di riqualificazione ambientale e urbanistica anche attraverso l'eventuale stipula di accordi di programma e di protocolli d'intesa con i Comuni, allo scopo:
  - a. di raccordare e coordinare le differenti esigenze dei soggetti pubblici e privati riguardo alle esigenze territoriali, insediative ed economiche;
  - b. di valutare congiuntamente ai Comuni interessati le previsioni di valorizzazione delle aree contaminate e le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici.
3. Per i procedimenti di bonifica relativi a siti dismessi e ad aree di discarica, ricadenti negli areali per la rigenerazione definiti dal PTR, le Amministrazioni competenti trasmettono ogni tre anni un aggiornamento sullo stato delle procedure di bonifica/riqualificazione.
4. Regione, nell'ambito del Rapporto di monitoraggio del PRGR/PRB, procede all'aggiornamento delle Tavole da 8 a 11 allegate al PRB, per adeguare l'analisi del contesto territoriale regionale in cui ricadono i siti dismessi e aree di discarica contaminate, ai fini della promozione della riqualificazione degli stessi.
5. Al fine di non vanificare gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e rimozione di rifiuti ai sensi degli artt. 17 bis e 21 della l.r. 26/2003, realizzati con finanziamenti regionali, Regione stabilisce con apposita delibera di Giunta, da emanare entro un anno dall'approvazione del presente Programma incentivi di carattere ambientale ed economico-fiscale per la riconversione e la rigenerazione urbana e territoriale di tali aree.
6. Regione ritiene fondamentale adottare opportune tecnologie di bonifica secondo criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici. A tal fine, Regione promuove azioni di recupero ambientale di aree di scarsa appetibilità di sviluppo urbanistico, raccordando l'esigenza di bonifica ambientale con l'incentivazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
7. Nelle aree contaminate che ricadono in elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale,



l'autorità competente al procedimento di bonifica incentiva l'attivazione di azioni per la biodiversità, valutando la possibilità di sviluppare, contestualmente alla bonifica, progetti di rinaturalizzazione per il ripristino dei servizi ecosistemici e/o di deframmentazione della rete ecologica.

8. Nei siti contaminati di cui al precedente comma 7, sono favoriti gli interventi di bonifica sostenibili al fine di minimizzare l'impatto ambientale sugli ecosistemi e i relativi costi.

*Art. 27 - Bando triennale per incentivare la caratterizzazione ambientale e gli studi di fattibilità urbanistico-edilizia*

1. Ai sensi dell'art. 21 ter della l.r. 26/2003, Regione promuove e incentiva la caratterizzazione ambientale e gli studi di fattibilità urbanistico-edilizia dei siti potenzialmente contaminati e contaminati.
2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma, Regione pubblica ogni tre anni il bando di finanziamento di cui al comma 1 a favore dei soggetti pubblici e privati purché non responsabili della contaminazione, secondo le procedure di legge.